




REGIONE DEL VENETO

PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2021 - 2026

[PFVR 2021-2026]



**Regolamento di Attuazione del
PIANO FAUNISTICO-VENATORIO
2021-2026**



Giunta Regionale

**Assessorato al Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi Migratori, Caccia,
Pesca.**

Assessore: Avv. Cristiano Corazzari

**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-
venatoria**

Regolamento di Attuazione - RdA - del
PIANO FAUNISTICO-VENATORIO 2021-2026

INDICE

ABBREVIAZIONI	6
ACRONIMI	7
TITOLO I - SCHEMA DI STATUTO PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - ATC E PER I COMPENSORI ALPINI - CA	8
Art. 1 – Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC	8
Art. 2 – Schema di statuto per i Compensori Alpini - CA	8
TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LE MODALITÀ DI PRIMA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E DEI COMPENSORI ALPINI	8
Art. 3 - Prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Compensori Alpini	8
TITOLO III - DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI DENSITÀ VENATORIA MINIMA E MASSIMA	8
Art. 4 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima	8
TITOLO IV - INCENTIVI IN FAVORE DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI RUSTICI	9
Art. 5 - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici	9
TITOLO V - CRITERI PER LA SOTTRAZIONE DEI FONDI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMI DA 3 A 6 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157; CRITERI PER L'ISTITUZIONE DELLE AREE DI RISPETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 13, DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO 9 DICEMBRE 1993, N. 50	9
Art. 6 - Fondi sottratti	9
Art. 7 - Aree di rispetto	10
TITOLO VI - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER L'ATTIVITÀ VENATORIA NEL TERRITORIO LAGUNARE E VALLIVO	10
Art. 8 - Esercizio venatorio da appostamento	10
Art. 9 - Ammissione dei cacciatori all'Ambito Territoriale di Caccia	10
Art. 10 - Uso della barca	11
Art. 11 - Giornate ed orari di attività venatoria	11
Art. 12 - Attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie	11
Art. 13 - Oasi di Protezione all'interno delle aziende faunistico-venatorie	11

Art. 14 - Censimenti all'interno delle Aziende Faunistico-Venatorie	11
TITOLO VII - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI APPOSTAMENTI AL DI FUORI DEL TERRITORIO VALLIVO-LAGUNARE	11
Art. 15 - Disposizioni integrative per l'individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare	12
TITOLO VIII - AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE, AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE E CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE: CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI TERRITORI NONCHÉ CRITERI E STRUMENTI GESTIONALI	12
CAPO I - AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE	12
Art. 16 - Finalità	12
Art. 17 - Connotazioni faunistico-ambientali	12
Art. 18 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione	12
Art. 19 - Concessioni	12
Art. 20 - Attività venatoria	13
CAPO II - AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE	13
Art. 21 - Finalità	13
Art. 22 - Connotazioni faunistico-ambientali	13
Art. 23 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione	13
Art. 24 - Concessioni	13
Art. 25 - Attività venatoria	14
CAPO III - CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE	14
Art. 26 - Finalità	14
Art. 27 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione	14
Art. 28 - Concessioni	14
Art. 29 - Immissioni, catture e cessioni	14
Art. 30 - Destinazione della selvaggina acquistata	15
CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNE AGLI ISTITUTI A GESTIONE PRIVATA	15
Art. 31 - Revoca delle concessioni	15

ALLEGATO “A” - SCHEMA DI STATUTO PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - ATC	16
Art. 1 - Natura giuridica e sede	16
Art. 2 - Organi dell’Ambito Territoriale di Caccia	16
Art. 3 - Durata in carica degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia	16
Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente	16
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo	16
Art. 6 - Assemblea dei soci	18
Art. 7 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell’Assemblea dei Soci	18
Art. 8 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del Revisore Unico dei Conti	18
Art. 9 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario del Comitato Direttivo	19
Art. 10 - Assegnazione dei soci all’Ambito Territoriale di Caccia	19
Art. 11 - Disposizioni amministrativo-contabili.	19
Art. 12 - Disposizioni finali	19
ALLEGATO “B” - SCHEMA DI STATUTO PER I COMPRESORI ALPINI - CA	21
Art. 1 - Natura giuridica e sede	21
Art. 2 - Organi del Comprensorio Alpino	21
Art. 3 - Durata degli organi	21
Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente	21
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo	21
Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea	22
Art. 7 - Facoltà e compiti del Revisore Unico dei Conti	23
Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario	23
Art. 9 - Assegnazione dei soci al Comprensorio Alpino	23
Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili	23
Art. 11 - Disposizioni finali	23

ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONE	RIFERIMENTO FORMALE	LINK
L. n. 157/1992	LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU n.46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41)	http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-25&atto.codiceRedazionale=092G0211&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D157%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1992%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
L. n. 394/1991	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette. (GU n.292 del 13-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 83)	http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-12-13&atto.codiceRedazionale=091G0441&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D394%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1991%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
L. R. n. 50/1993	Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993) NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO.	http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1993/93lr0050.html?numLegge=50&annoLegge=1993&tipoLegge=Alr
L. R. n. 40/1984	Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 (BUR n. 38/1984) NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI.	http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1984/84lr0040.html?numLegge=40&annoLegge=1984&tipoLegge=Alr
L. R. n. 6/2013	Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 (BUR n. 37/2013) INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ VENATORIA	http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0006.html#fnB6
l. r. N. 1/2007	Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4/2007) PIANO FAUNISTICO REGIONALE (2007-2012).	http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0001.html?numLegge=1&annoLegge=2007&tipoLegge=Alr
Dir. 2009/147/CE	DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
Dir. 92/43/CEE	DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
Dir. 2014/1143/CE	Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R1143
DM MATTM 17.10.2007	Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)	http://www.minambiente.it/normative/decreto-ministeriale-17-ottobre-2007-criteri-minimi-uniformi-la-definizione-di-misure-di
DM MATTM 22.1.2009	Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 MODIFICA DEL DECRETO 17 OTTOBRE 2007, CONCERNENTE I CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)	http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/02/10/09A01150/sg
DPR N. 357/1994	Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "REGOLAMENTO RECENTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, NONCHE' DELLA FLORA E FAUNA SELVATICHE	http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-10-23&atto.codiceRedazionale=097G0390&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D357%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1997%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
D. Lgs. n. 230/2017	DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.	http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-30&atto.codiceRedazionale=18G00012&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D230%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2017%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1

ACRONIMI

ACRONIMO	NOME ESTESO
AATV	Azienda Agri-turistico-venatoria
AFS	Allevamento di fauna selvatica
AFV	Azienda Faunistico-venatoria
ATC	Ambito Territoriale di Caccia
CA	Comprensorio Alpino
CPrRFSSN	Centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
CPuRFSSN	Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
CV	Calendario Venatorio
DPI	Documento Preliminare di Indirizzo
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
MdC	Misure di Conservazione
OP	Oasi di Protezione
PCF	Piano di Controllo Faunistico
PFVP	Piano Faunistico-Venatorio Provinciale
PFVR	Piano Faunistico-Venatorio Regionale
PSR	Programma di Sviluppo Rurale
PSR Veneto 2014-2020	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione del Veneto
RA	Rapporto Ambientale
RAP	Rapporto Ambientale Preliminare
RN 2000	Rete Natura 2000
SInCA	Studio di Incidenza Ambientale
SV	Stagione Venatoria
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VInCA	Valutazione di Incidenza Ambientale
ZAC	Zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cani
ZR	Zona di Rispetto
ZRC	Zona di Ripopolamento e Cattura

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2021-2026

TITOLO I - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC e per i Comprensori Alpini - CA

Art. 1 - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC

1. Lo statuto per la costituzione ed il funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC è conforme allo schema (Allegato "A") al presente Regolamento di Attuazione.

Art. 2 - Schema di statuto per i Comprensori Alpini - CA

1. Lo statuto per la costituzione ed il funzionamento dei Comprensori Alpini - CA è conforme allo schema (Allegato "B") al presente Regolamento di Attuazione.

Titolo II - Disposizioni per le modalità di prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini

Art. 3 - Prima costituzione degli organi statutari degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini

1. Nell'ipotesi di nuova istituzione di un Ambito Territoriale di Caccia, Il Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale e secondo la procedura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993, nomina un Commissario che rimane in carica fino all'insediamento del Comitato Direttivo.

2. Il Commissario è scelto tra le persone di comprovata capacità tecnico-amministrativa ed esperte in materia faunistico-venatoria.

3. Il Commissario provvede:

- a) a tenere i rapporti con la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria;
- b) ad esaminare le domande di adesione all'Ambito Territoriale di Caccia e a decidere sulle stesse;
- c) a predisporre il bilancio per l'espletamento delle attività di competenza;
- d) a convocare e presiedere l'Assemblea degli Iscritti;
- e) a disporre per le operazioni di tabellazione dell'Ambito Territoriale di Caccia.

4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria assegna al Commissario un fondo per le spese necessarie all'espletamento dei compiti di cui al comma 3, con diritto di rivalsa delle stesse somme a valere sul bilancio dell'Ambito Territoriale di Caccia.

5. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di inerzia o di impedimento del Commissario, provvede alla sua sostituzione con proprio provvedimento con effetto immediato.

TITOLO III - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima

Art. 4 - Determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima

1. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente gli indici di densità venatoria minima e massima negli Ambiti Territoriali di Caccia e nei Comprensori Alpini, derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale. Per il territorio lagunare e vallivo l'indice di densità venatoria massima è stabilito ai sensi del Titolo VI del presente regolamento.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri per la misurazione del territorio agro-silvo-pastorale.

TITOLO IV - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici

Art. 5 - Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici

1. I proprietari o conduttori dei fondi rustici possono essere ammessi, direttamente o per il tramite degli Ambiti Territoriali di Caccia o dei Comprensori Alpini e nel rispetto delle norme vigenti in materia di Aiuti di Stato, all'assegnazione di contributi per l'utilizzo dei fondi stessi nell'ambito di progetti ambientali volti a favorire la gestione programmata della caccia, nonché la sosta, l'alimentazione e la riproduzione della fauna selvatica.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

TITOLO V - Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell'articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; Criteri per l'istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50

Art. 6 - Fondi sottratti

1. I proprietari od i conduttori di un fondo che intendano vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria devono inoltrare, alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ed entro trenta giorni dalla data di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019/2024, richiesta motivata che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è esaminata e decisa entro i successivi centoventi giorni.

2. La richiesta deve essere corredata dei titoli di disponibilità del fondo di cui si chiede la sottrazione, di estratto catastale con l'indicazione dei mappali interessati, di relazione tecnica sottoscritta da professionista abilitato indicante:

a) le colture agricole specializzate in atto al momento di presentazione della richiesta e quelle condotte nell'anno precedente;

b) le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, con la specificazione delle caratteristiche dei sistemi stessi;

c) le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica, con la dettagliata descrizione del progetto, delle tecniche impiegate e degli strumenti utilizzati;

d) gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in guisa da costituire motivo di sottrazione del fondo.

3. Nel caso di attività connesse quali agriturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, fattorie sociali, progetti di natura ambientale e conservazionistica, è necessario allegare all'istanza una copia della relativa autorizzazione amministrativa in corso di validità e documento attestante il programma delle attività di cui si prevede la realizzazione nel corso della stagione venatoria, per le quali l'attività venatoria è motivo di danno e disturbo.

4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, forma una graduatoria delle richieste di sottrazione pervenute secondo criteri di priorità coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria regionale, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, accerta che le richieste non ostacolano comunque la pianificazione faunistico-venatoria e sottopone alla Giunta regionale l'adozione di apposito provvedimento, dandone comunicazione agli interessati.

5. In ogni caso il territorio agro-silvo-pastorale provinciale oggetto di sottrazione agli effetti del presente articolo deve essere contenuto nella percentuale massima dell'uno per cento.

6. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria provvede, con periodicità annuale, ad effettuare verifiche sui fondi oggetto di sottrazione, al fine di accertare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento della richiesta. L'esito di tali accertamenti è comunicato entro trenta giorni alla Giunta regionale per l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revoca dello stato di sottrazione dei fondi.

7. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei fondi sottratti di comunicare, entro trenta giorni, alla Giunta regionale, il venir meno delle condizioni di cui al comma 2 al fine della modificazione o della revoca del provvedimento con il quale il fondo è stato sottratto all'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 7 - Aree di rispetto

1. Le aree di rispetto di cui all'articolo 21, comma 13, della L. R. 9 dicembre 1993, n. 50, sono istituite dai Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia.
2. Per non ostacolare la pianificazione faunistico-venatoria regionale, il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Ambito destinato ad area di rispetto non può essere superiore all'uno per cento del territorio agro-silvo-pastorale, fatto salvo il rispetto del limite massimo di cui al comma 4.
3. La delibera istitutiva dell'area di rispetto può essere adottata esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno di ogni anno ed è trasmessa entro quindici giorni alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria la quale verifica l'osservanza dei limiti percentuali di cui al comma 2.
4. L'istituzione di aree di rispetto è consentita a condizione che la relativa durata sia pari o superiore ad un anno ed a condizione che le medesime aree di rispetto siano contermini a oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura di cui agli articoli 10 e 11 della L. R. n. 50/1993 e non superino il 10 per cento della superficie totale dell'oasi di protezione o della zona di ripopolamento e cattura di pertinenza.
5. All'interno delle aree di rispetto, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, può effettuare catture di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
6. Il provvedimento di revoca dell'area di rispetto è comunicato alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria da parte del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia nel termine di trenta giorni dall'adozione; lo stesso provvede, entro lo stesso termine, alla rimozione delle tabelle perimetrali

TITOLO VI - Disposizioni integrative per l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo

Art. 8 - Esercizio venatorio da appostamento

1. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria individua, quantificandone il numero e indicandone la localizzazione, i seguenti appostamenti:
 - a) "botte", quale manufatto di forma tronco - conica, saldamente ancorato al fondale;
 - b) "palchetto", quale manufatto costituito da una serie di pali e assi sopraelevati dal suolo, saldamente infisso nel fondale;
 - c) "coveglia" o "coegia", quale manufatto ancorato al fondale per tutta la stagione venatoria, nascosto con canne palustri, al quale viene ancorata l'imbarcazione;
 - d) altri appostamenti con carattere di stabilità individuati dalla medesima struttura regionale.
2. È altresì consentito l'esercizio venatorio da appostamento, anche se diverso da quelli indicati al comma 1, con carattere di temporaneità.
3. La realizzazione degli appostamenti di cui al comma 1 è a carico del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia in cui sono collocati.
4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentiti gli Ambiti Territoriali di caccia che ricomprendono, anche in parte, territorio lagunare e vallivo, determina la distanza necessaria, per gli appostamenti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2 della L. R. 9 dicembre 1993, n. 50, dal confine degli istituti di cui all'articolo 8, comma 4ter, lettere a), b), c) e d), della medesima L. R.
5. La distanza tra gli appostamenti di cui al comma 1 in funzione non può essere inferiore a metri 200.

Art. 9 - Ammissione dei cacciatori all'Ambito Territoriale di Caccia

1. Ai fini dell'iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia, la densità massima dei cacciatori, tenendo conto del numero degli appostamenti individuati e del rapporto massimo di tre cacciatori per ogni appostamento, è stabilita in sette cacciatori per ogni 100 ettari. L'ammissione è disposta sulla base delle seguenti condizioni di priorità:
 - a) essere proprietario o conduttore di fondi inclusi nell'Ambito Territoriale di Caccia;
 - b) essere residente nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia;
 - c) essere residente in ambiti limitrofi, purché inclusi nel Veneto;
 - d) essere residente nella provincia in cui è ubicato l'Ambito Territoriale di Caccia;
 - e) essere residente in Veneto;
 - f) essere residente in altre regioni.

Art. 10 - Uso della barca

1. Nell'intero territorio lagunare e vallivo del Veneto è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e per ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta; il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento.

Art. 11 - Giornate ed orari di attività venatoria

1. L'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è consentita per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; è fatta salva la possibilità di poter prevedere ulteriori due giornate nell'arco della settimana per il prelievo della sola fauna migratoria, da inserire, previo parere favorevole da parte dell'ISPRA, nel calendario venatorio regionale.

2. La posa degli stampi e dei richiami vivi, le operazioni di ritiro e le altre operazioni inerenti all'attività venatoria sono consentite secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3 della legge regionale n. 50/1993.

3. I capi di fauna abbattuta devono essere annotati, sul tesserino regionale appena abbattuto e incarnierato il capo, secondo le specifiche disposizioni operative emanate dalla Giunta regionale.

Art. 12 - Attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie

1. L'attività venatoria nell'Azienda Faunistico-Venatoria che ricade nel territorio lagunare e vallivo è disciplinata dalla L. R. 9 dicembre 1993, n. 50, dal calendario venatorio regionale, dalle disposizioni del presente Titolo e dal disciplinare allegato alla concessione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Art. 13 - Oasi di Protezione all'interno delle aziende faunistico-venatorie

1. Le Oasi di Protezione poste all'interno delle Aziende Faunistico-Venatorie che ricadono in territorio lagunare e vallivo, istituite ai sensi dell'articolo 29, comma 5 della L. R. 9 dicembre 1993, n. 50, sono gestite dal concessionario dell'azienda medesima. Il concessionario è tenuto ad assicurare, a proprie cure e spese, la protezione, la sosta e la riproduzione della fauna entro il perimetro dell'oasi, nonché a provvedere all'alimentazione di soccorso della fauna acquatica in caso di avverse condizioni atmosferiche.

2. Almeno un terzo della superficie complessiva dell'Azienda Faunistico-Venatoria deve essere costituito in Oasi di Protezione; concorrono al raggiungimento di tale quota tutte le superfici oggetto di divieto di caccia per diversa normativa.

Art. 14 - Censimenti all'interno delle Aziende Faunistico-Venatorie

1. I concessionari delle Aziende Faunistico-Venatorie, anche mediante la collaborazione di associazioni od enti di ricerca, devono provvedere ai censimenti della fauna migratoria presente, comunicando i dati alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

I censimenti, da eseguirsi sull'intera superficie aziendale, devono essere eseguiti alle seguenti scadenze: 15 febbraio, 31 marzo, 10 settembre e 30 novembre.

TITOLO VII - Disposizioni integrative per l'individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare

Art. 15 - Disposizioni integrative per l'individuazione degli appostamenti al di fuori del territorio vallivo-lagunare

1. L'attività venatoria non può essere svolta a una distanza minore di 100 metri da un appostamento in attività, salvo nel caso di consenso espresso dal titolare dell'autorizzazione.

TITOLO VIII - Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie e Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale: criteri per l'individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali

CAPO I - Aziende Faunistico-Venatorie

Art. 16 - Finalità

1. Le Aziende Faunistico-Venatorie devono essere costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica al fine di mantenere, organizzare e migliorare gli ambienti naturali onde conseguire, anche a fini venatori, un incremento della fauna selvatica con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

Art. 17 - Connotazioni faunistico-ambientali

1. In sede di individuazione dei territori da destinare alla costituzione o al rinnovo di Aziende Faunistico-Venatorie, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), verifica e valuta, in particolare, le seguenti condizioni:

a) Aziende Faunistico-Venatorie in territorio lagunare e vallivo:

1) possibilità di effettuare una idonea programmazione al fine di favorire la sosta e l'alimentazione dell'avifauna (cacciabile e non cacciabile, che caratterizza, sotto i profili faunistici, il territorio che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria;

2) presenza sia di vegetazione sommersa in grado di rappresentare una fonte alimentare naturale per l'avifauna, sia di vegetazione emersa in grado di fornire siti di rifugio e protezione;

b) Aziende Faunistico-Venatorie in zona faunistica delle Alpi:

1) presenza di caratteristiche e connotazioni territoriali, ambientali ed ecologiche (a titolo di esempio, la presenza di prati, prati-pascoli, macchie arbustive, formazioni boschive e specchi acquei) idonee per una valorizzazione faunistica del territorio, anche ai fini del prelievo venatorio;

2) presenza di prati e prati-pascolo non gravati da eccessivo carico di bestiame;

c) Aziende Faunistico-Venatorie in pianura ed in collina:

1) presenza di livelli di diversificazione ambientale, quali siepi, colture a perdere, filari colturali intercalari, colture arboree, nella misura di almeno il dieci per cento della superficie totale aziendale, che consentano la realizzazione di programmi di conservazione e ripristino ambientale validi dal punto di vista faunistico e fattibili dal punto di vista tecnico ed economico.

Art. 18 - Criteri gestionali e documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire i criteri gestionali, l'iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.

Art. 19 - Concessioni

1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di pianificazione. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

4. Qualora, per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali o per una razionale perimetrazione, come attestato nel parere reso dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 29 della L. R. n. 50/1993, si renda necessario includere nell'Azienda Faunistico-Venatoria terreni per i quali l'avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente, nella misura massima del 10% della superficie complessiva oggetto di richiesta.

5. Le distanze fra Aziende Faunistico-Venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra aziende faunistico venatorie e fra azienda faunistico venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29, 30 e 31 della L. R. 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano Faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, sono fissate nella misura minima di metri 500.

Art. 20 - Attività venatoria

1. L'esercizio dell'attività venatoria nelle Aziende Faunistico-Venatorie è consentito secondo le disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale e le previsioni del piano di abbattimento approvato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria in sede di rilascio della concessione.

Art. 20 bis - Vigilanza

1. L'individuazione delle guardie volontarie viene effettuata in sede di deposito della domanda di istituzione o di rinnovo della concessione in attuazione del comma 5, allegato b), L.R. n. 50/1993.

CAPO II - Aziende Agri-Turistico-Venatorie

Art. 21 - Finalità

1. Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono costituite per fornire alle imprese agricole che operano in aree svantaggiate una fonte reddituale integrativa conseguibile attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

Art. 22 - Connotazioni faunistico-ambientali

1. Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono collocate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico e coincidono con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti preferibilmente in aree ad agricoltura svantaggiata.
2. Nella zona Alpi la concessione di Azienda Agri-Turistico-Venatoria è subordinata all'assenza della tipica fauna alpina e soggiace, a tal fine, alle linee di indirizzo dettate dal PFVR 2019-2024.

Art. 23 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire l'iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.

Art. 24 - Concessioni

1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dà preferenza alle domande presentate dagli imprenditori agricoli singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati agli atti e relativi al precedente periodo di pianificazione. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
4. Le distanze fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e fra Aziende Agri-Turistico Venatorie e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29, 30 e 31 della L. R. 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano Faunistico-venatorio

regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, sono fissate nella misura minima di metri 500.

Art. 25 - Attività venatoria

1. L'esercizio dell'attività venatoria nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie è consentito nel rispetto delle disposizioni contenute nel calendario venatorio regionale. L'esercizio venatorio è comunque consentito esclusivamente su selvaggina stanziale cacciabile riprodotta in cattività, con esclusione di ungulati e tetraonidi, nonché su soggetti provenienti da allevamento appartenenti alla specie quaglia.

CAPO III - Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale

Art. 26 - Finalità

1. I Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale sono destinati all'esclusiva produzione di specie appartenenti alla fauna selvatica.
2. Detti centri devono essere localizzati in ambienti agro-forestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.

Art. 27 - Documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative vigenti, emana norme per definire l'iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione di modifica ed in sede di rinnovo di concessione.

Art. 28 - Concessioni

1. Nel rilasciare nuove concessioni, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria accorda precedenza alle domande presentate da imprenditori agricoli, singoli o associati.
2. Le nuove concessioni ed i rinnovi di concessione sono accordati per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
3. Il rinnovo è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli elaborati progettuali prodotti dal concessionario. Il raggiungimento degli obiettivi è accertato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.
4. Le distanze fra Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché le distanze fra i Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e fra i Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalla Giunta regionale.

Art. 29 - Immissioni, catture e cessioni

1. Al fine di costituire all'interno del centro privato il necessario patrimonio di riproduttori, entro l'anno successivo a quello di primo rilascio della concessione è consentita l'immissione di soggetti, appartenenti esclusivamente alle specie di indirizzo produttivo, provenienti da altri centri privati, da centri pubblici di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio nazionale e di cui sia garantita, ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie, l'assenza di malattie.
2. I Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale sono tenuti alla registrazione delle operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi su apposito registro vidimato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Art. 30 - Destinazione della selvaggina acquistata

1. La fauna selvatica acquistata dalla Regione ai sensi dell'articolo 31, comma 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è messa a disposizione, in via prioritaria, dell'Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino in cui ricade il relativo Centro.

CAPO IV - Disposizioni comune agli istituti a gestione privata

Art. 31 - Revoca delle concessioni

1. La revoca dei provvedimenti con i quali sono state rilasciate le concessioni di Azienda Faunistico-Venatoria, Aziende Agri-Turistico-Venatoria e di Centro Privato di Riproduzione di Fauna Selvatica allo Stato Naturale è disposta, previa preliminare procedura di diffida ed eventuale sospensione temporanea, dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria qualora non risultino perseguite le finalità poste dalla legge, dal presente regolamento, dagli elaborati prodotti dai concessionari ovvero quando non risultino osservate le prescrizioni di igiene sanitaria.

Allegato “A” - Schema di statuto per gli Ambiti Territoriali di Caccia - ATC

Art. 1 - Natura giuridica e sede

1. L’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) denominato ATC [sigla Provincia] n. __, istituito ai sensi della L. n. 157/1992 e dell’articolo 21 della L. R. n. 50/1993, è una struttura associativa avente personalità giuridica di diritto privato, che non ha fini di lucro, con interesse pubblico per la rilevanza degli scopi perseguiti, che opera a fini di gestione faunistico-venatoria del territorio all’interno di confini fissati dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2021/2026.

2. La sede dell’ATC [sigla Provincia] n. __ è stabilita in Comune di (__) in via n.; possono essere individuate, per motivate esigenze, sedi operative e recapiti nel territorio di competenza.

Art. 2 - Organi dell’Ambito Territoriale di Caccia

1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 21 della L. R. n. 50/1993, sono organi dell’Ambito Territoriale di Caccia:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) l’Assemblea dei Soci;
- d) il Revisore Unico dei Conti.

Art. 3 - Durata in carica degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia

1. Gli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia rimangono in carica per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2019/2024), decorso il quale decadono.

2. In caso di proroga della validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, gli organi dell’ATC sono rinnovati entro centottanta giorni, con le procedure previste ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8 e rimangono in carica per periodi non superiori a tre anni.

3. Nelle more delle procedure di rinnovo di cui al comma 2, gli organi degli Ambiti Territoriali di Caccia, in carica alla data di proroga di validità del Piano, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.

Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci tra i componenti del Comitato Direttivo.

2. Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l’Ambito Territoriale di Caccia;
- b) convoca e presiede il Comitato Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
- c) assicura l’osservanza delle norme di legge, dei regolamenti regionali e del presente Statuto, nonché dà esecuzione alle deliberazioni degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

4. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca tempestivamente l’Assemblea dei Soci per provvedere all’elezione del nuovo Presidente nell’osservanza delle procedure di cui al precedente comma 1.

5. Non può essere eletto a Presidente chi abbia già ricoperto tale incarico, per due mandati consecutivi, in qualsiasi ATC del territorio regionale.

Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 21 della L. R. n. 50/1993 ed è composto da:

- a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale;
- b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
- d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione.

2. Non può essere nominato a componente del Comitato Direttivo chi abbia già ricoperto tale incarico, per due mandati consecutivi, in qualsiasi ATC del territorio regionale.
- 2bis. Tutti i Componenti del Comitato Direttivo non devono aver subito condanne penali superiori a due anni passate in giudicato.
3. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione avviene per iscritto ed è comunicata ai suoi componenti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero almeno ventiquattro ore prima, in caso di necessità e urgenza.
4. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza con voto palese e la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ai componenti del Comitato Direttivo non spetta alcun compenso a titolo di indennità di carica o di funzione.
6. I componenti del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del Comitato stesso decadono dall'incarico e vengono sostituiti, previa designazione da parte dell'associazione di appartenenza, entro trenta giorni secondo le modalità di cui al comma 1.
7. Il Comitato Direttivo promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali, provvede all'attribuzione di incentivi, anche finanziari, ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per:
 - a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza;
 - b) le coltivazioni destinate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto sui terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dai vigenti regolamenti comunitari in materia;
 - c) il ripristino e la manutenzione di fossati e zone umide, con particolare riferimento al territorio lagunare e vallivo;
 - d) la differenziazione delle colture;
 - e) la messa a dimora di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione ed all'alimentazione della fauna selvatica;
 - f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
 - g) le tabellazioni, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento da parte della fauna selvatica, l'alimentazione di soccorso degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ricovero ed ambientamento degli animali selvatici.
8. Il Comitato Direttivo assicura la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia nei limiti delle seguenti funzioni:
 - a) in presenza delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 8, della L. n. 157/1992, può ammettere all'Ambito Territoriale di Caccia, con delibera motivata, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal Titolo III del presente Regolamento;
 - b) determina le quote associative annuali dovute dai soci, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 21, commi 11 e 12, della L. R. 9 dicembre 1993, n. 50; in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro trenta giorni dalla scadenza; decorso tale termine il socio decade;
 - c) delimita con tabelle esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della L. R. n. 50/1993 e secondo il modello stabilito con decreto dal presidente della Giunta regionale, i confini dell'Ambito Territoriale di Caccia e le eventuali aree di rispetto istituite all'interno dell'Ambito stesso;
 - d) trasmette alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 14, della L. R. n. 50/1993, il programma delle attività che si intende svolgere;
 - e) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - f) autorizza il Presidente a stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
 - g) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria all'Ambito Territoriale di Caccia;
 - h) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica in conformità con il programma di attività di cui al precedente punto d);
 - i) rilascia, a seguito di richiesta del socio, permessi giornalieri di ospite;
 - l) stabilisce le modalità per l'esercizio del volontariato;
 - m) propone alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria motivata richiesta di adozione di provvedimenti di sospensione o esclusione dalla qualità di socio, per i soli casi gravi di violazione dell'art. 30 della L. n. 157/1992;
 - n) individua forme di collaborazione fra Ambiti Territoriali di Caccia per ottimizzare le rispettive gestioni tecnico-finanziarie.

Art. 6 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo formato dai cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La riunione di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente uscente o dal Commissario di cui all'articolo 13.

Art. 7 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci:

a) approva lo Statuto dell'Ambito Territoriale di Caccia, secondo lo schema allegato al Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2021/2026;

b) nomina il Revisore Unico dei Conti, individuato tra coloro che, in possesso dei requisiti previsti, hanno presentato apposita istanza alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria;

c) può approvare patti associativi purché non in contrasto con i contenuti di uno schema tipo approvato con provvedimento della Giunta regionale; entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, i patti associativi devono essere trasmessi alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che provvede all'emissione di un visto di conformità; i patti associativi entrano in vigore e sono applicabili solo a seguito dell'acquisizione del visto di conformità; ogni variazione dei patti associativi è soggetta allo stesso iter procedurale previsto per la prima approvazione;

d) delibera sugli argomenti dell'ordine del giorno esplicitamente sottoposti al suo esame da parte del Comitato Direttivo;

e) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario;

f) definisce le prestazioni d'opera o di servizio dovute dai soci per le attività dell'Ambito Territoriale di Caccia;

g) stabilisce le modalità ed i criteri per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per le prestazioni rese dai componenti del Comitato Direttivo e dai soci nell'espletamento di compiti loro affidati nell'interesse dell'Ambito Territoriale di Caccia;

h) elegge 5 rappresentanti dell'ATC con voto consultivo come previsto dall'articolo 21, comma 6 della L. R. 9 dicembre 1993, n. 50.

2. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Revisore Unico dei Conti.

3. La convocazione è fatta mediante comunicazione da affiggere all'albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e mediante spedizione, nello stesso termine, di idoneo avviso scritto o in altra forma approvata dall'assemblea, a tutti gli associati. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

4. Ciascun socio dell'Ambito Territoriale di Caccia, in regola con le quote di iscrizione, partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Soci; non è consentito l'esercizio della delega; per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti; dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora; le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei votanti; se richiesto dalla maggioranza dei presenti, le deliberazioni possono essere assunte a scrutinio segreto; sono nulle e vanno ripetute le votazioni nelle quali il numero dei voti degli astenuti presenti risulti pari al 50% più uno dei voti espressi.

Art. 8 - Facoltà, compiti ed attribuzioni del Revisore Unico dei Conti

1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci tra chi abbia presentato domanda o sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2. Il Revisore Unico dei Conti:

a) redige la relazione del bilancio preventivo;

b) redige la relazione del rendiconto finanziario;

c) controlla l'attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi.

3. Il Revisore Unico dei Conti ha diritto di assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia ed alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

5. Il Revisore dei Unico Conti provvede alla redazione di verbali delle proprie attività, su apposito registro vidimato.

5. Il Revisore Unico dei Conti, accertate gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'ambito territoriale di caccia, chiede l'immediata convocazione del Comitato Direttivo; persistendo le irregolarità informa sollecitamente la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Art. 9 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario del Comitato Direttivo

1. Il Segretario cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci nonché la gestione contabile dell'Ambito Territoriale di Caccia. Redige i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono posti all'approvazione nella prima seduta utile successiva.

2. Il Segretario, con cadenza semestrale, provvede alla trasmissione, alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e in formato digitale, delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo.

3. Il Segretario provvede, altresì, alla trasmissione, alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e in formato digitale, del bilancio preventivo e del rendiconto finanziario e della relativa deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione.

Art. 10 - Assegnazione dei soci all'Ambito Territoriale di Caccia

1. I soci dell'Ambito Territoriale di Caccia sono assegnati dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell'Ambito cui appartengono.

2. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

3. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto il Comitato Direttivo, previa contestazione dell'addebito ed esame in contraddittorio delle eventuali deduzioni dell'interessato, può proporre alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria la sospensione temporanea o l'esclusione. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria decide entro trenta giorni con provvedimento motivato.

4. I soci che recedono, oppure vengano sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.

5. Tutti coloro che rivestono la qualifica di socio di Ambito Territoriale di Caccia alla scadenza del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012) approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, sono da considerarsi automaticamente iscritti, previo pagamento della relativa quota annuale di iscrizione, al medesimo Ambito, salvo diversa formale comunicazione di recesso da parte degli interessati.

6. La quota associativa di un socio non residente nell'Ambito Territoriale di Caccia, sia nel caso di prima che di ulteriore scelta, non può essere diversa dalla quota fissata per i residenti. L'Ambito Territoriale di Caccia non può applicare, per la forma di caccia alla selvaggina migratoria e per qualsiasi ordine di scelta fatta dal socio, un importo diverso da quello minimo stabilito dall'art. 21, comma 11, della L.R. n. 50/1993.

Art. 11 - Disposizioni amministrativo-contabili.

1. L'esercizio amministrativo e sociale dell'ambito decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.

3. Il rendiconto finanziario è approvato entro il 28 febbraio.

4. Per le attività dell'Ambito Territoriale di Caccia è costituito un fondo comune comprensivo:

a) delle quote associative annuali, di cui all'articolo 5, comma 8, lettera b);

b) degli eventuali contributi erogati da enti pubblici e da enti o soggetti privati per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attività di cui all'articolo 21, comma 14, della L. R. 9 dicembre 1993, n. 50.

5. È fatto obbligo a ciascun Ambito Territoriale di Caccia di dotarsi di un indirizzo PEC - Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni da parte dell'Amministrazione pubblica.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o di componente del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia non possono instaurare alcun rapporto di natura economica con l'Ambito stesso, connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali eventualmente esercitate, comprese le persone fisiche fino al terzo grado di parentela.

2. La Giunta regionale, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento,

allo scioglimento del Comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato Direttivo.

3. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

Allegato “B” - Schema di statuto per i Comprensori Alpini - CA

Art. 1 - Natura giuridica e sede

1. Il Comprensorio Alpino (CA) denominato CA [sigla Provincia] n. __, istituito ai sensi della L. n. 157/1992 e degli articoli 8, comma 4 bis e 24 della L. R. n. 50/1993, è una struttura associativa avente personalità giuridica di diritto privato, che non ha fini di lucro, con interesse pubblico per la rilevanza degli scopi perseguiti, che opera a fini di gestione faunistico-venatoria del territorio compreso all'interno della Zona Faunistica delle Alpi secondo confini fissati dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2021-2026. La sede è stabilita in Comune di _____ in via _____ n. _____.
2. La sede del CA [sigla Provincia] n. __ è stabilita in Comune di (__) in via n.; possono essere individuate, per motivate esigenze, sedi operative e recapiti nel territorio di competenza.

Art. 2 - Organi del Comprensorio Alpino

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 della L. R. n. 50/1993 sono organi del Comprensorio Alpino:
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) l'Assemblea dei Soci;
 - d) il Revisore Unico dei Conti.

Art. 3 - Durata degli organi

1. I componenti degli organi dei Comprensori Alpini rimangono in carica, dal momento del loro insediamento e per il periodo di validità del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2021-2026.

Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo.
2. Al Presidente spetta:
 - a) la legale rappresentanza del Comprensorio Alpino;
 - b) convocare e presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
 - c) assicurare l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli organi del Comprensorio Alpino.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
4. Nel caso di dimissioni e di impossibilità definitiva di agire del Presidente e del Vice Presidente, entro quindici giorni, il membro più anziano del Comitato convoca il Comitato stesso per procedere alle nuove nomine.

Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo del Comprensorio Alpino è nominato dalla Giunta regionale scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nel Comprensorio stesso ed è composto da:
 - a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale;
 - b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
 - d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione.
2. Il Comitato, al suo interno, elegge il Presidente e il Vicepresidente.
3. Il Comitato Direttivo:
 - a) attua la gestione tecnica e amministrativa del Comprensorio Alpino;
 - b) rilascia i permessi d'ospite;

- c) collabora, anche avvalendosi dei cacciatori di selezione, con il Servizio Regionale di Vigilanza per effettuare i censimenti della fauna selvatica;
 - d) propone i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalle norme, dai regolamenti e dal piano di abbattimento formulato dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria, anche apportando eventuali modifiche, esclusivamente in senso restrittivo, al calendario venatorio, le quali dovranno essere oggetto di formale approvazione da parte della medesima Struttura;
 - e) può individuare una giornata settimanale in cui è possibile esercitare il prelievo venatorio solo con armi a canna rigata;
 - f) attua iniziative finalizzate alla promozione dell'allenamento e dell'addestramento dei cani e delle gare cinofile;
 - g) formula e attua i piani di ripristino ambientale, di miglioramento degli habitat della fauna selvatica, promuovendo in tal senso, le iniziative più opportune, finalizzate alla consistenza faunistica ottimale;
 - h) provvede alla gestione dei piani di ripopolamento della fauna selvatica autoctona;
 - i) collabora e concorre all'attività di controllo svolta dal Servizio Regionale di Vigilanza;
 - j) controlla l'attività dei Soci del Comprensorio Alpino irrogando le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento regionale per la gestione faunistica e la disciplina dell'attività venatoria nella Zona Faunistica delle Alpi (di seguito, per brevità, "Regolamento");
 - k) adotta ogni altra iniziativa finalizzata alla protezione della caratteristica fauna alpina e alla corretta gestione del prelievo venatorio;
 - l) cura la tabellazione del territorio del Comprensorio Alpino;
 - m) concorre al recupero ed all'assistenza della fauna selvatica in difficoltà;
 - n) determina la quota associativa ordinaria annuale dovuta dai Soci, tenuto presente quanto dispone il Regolamento in merito;
 - o) predispone il bilancio di previsione e il rendiconto da presentare all'Assemblea dei Soci;
 - p) delibera l'esclusione, il recesso o la decadenza motivata dalla qualifica di socio;
 - q) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
 - r) determina l'eventuale compenso da corrispondere al Revisore Unico dei Conti;
 - s) iscrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati al Comprensorio Alpino dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria;
 - t) provvede ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica;
 - u) propone alla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria la graduatoria di iscrizione al Comprensorio Alpino;
 - v) raccoglie le domande di iscrizione al Comprensorio Alpino e, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di iscrizione, le trasmette alla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono.
5. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, portata a conoscenza dei suoi componenti e del Revisore Unico dei Conti con mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.
6. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti palesi e con almeno la presenza della metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo formato dall'intera comunità dei cacciatori assegnati a ciascun Comprensorio Alpino.
 2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
 3. All'Assemblea spetta:
 - a) approvare lo Statuto del Comprensorio Alpino;
 - b) deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame da parte del Comitato;
 - c) nominare il Revisore Unico dei Conti;
 - d) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo;
 - e) determinare eventuali conferimenti annuali di denaro e definire le prestazioni d'opera o di servizi dovuti dai soci per le attività del Comprensorio Alpino;
 4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. È altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Revisore Unico dei Conti.
 5. La convocazione viene effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i soci ed al Revisore Unico dei Conti e da affiggere all'albo della sede. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
- La proposta di bilancio preventivo e consuntivo, deve essere allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea.

6. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei soci, la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese con la maggioranza dei voti espressi. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni in cui il voto degli astenuti sia superiore al 50% più uno dei voti espressi.

Art. 7 - Facoltà e compiti del Revisore Unico dei Conti

1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci, tra coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti.
2. Al Revisore Unico dei Conti spetta:
 - a) la redazione della relazione al bilancio preventivo;
 - b) la redazione della relazione al rendiconto finanziario;
 - c) il controllare sull'attività ed i movimenti di cassa.
3. Il Revisore Unico dei Conti può assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.
4. In qualsiasi momento il Revisore Unico dei Conti può procedere ad atti di ispezione e di controllo.
5. Qualora il Revisore Unico dei Conti accerti gravi irregolarità nella gestione finanziaria della Riserva chiede l'immediata convocazione del Comitato Direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente la Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario

1. Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo.
2. Sono suoi compiti, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci e la gestione contabile del Comprensorio. Redige i verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea, che vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e posti all'approvazione nella prima seduta utile successiva.

Art. 9 - Assegnazione dei soci al Comprensorio Alpino

1. I soci del Comprensorio Alpino sono assegnati dalla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria e hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività del Comprensorio di appartenenza.
2. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.
3. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o si renda responsabile di inadempienze e inosservanze, la censura, la sospensione temporanea e l'esclusione sono deliberate con motivazioni scritte dal Comitato.
4. I soci che recedono, oppure vengono sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso delle quote associative qualora questo avvenga a stagione venatoria iniziata.

Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili

1. L'esercizio amministrativo e sociale del Comprensorio Alpino va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.
3. Il rendiconto è approvato entro il 28 febbraio.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. La Giunta regionale, in ipotesi di inosservanza delle norme statutarie, regolamentari e legislative, di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, di mancato o inadeguato funzionamento del Comitato Direttivo del Comprensorio Alpino, procede, previa immediata diffida per i casi di inadempimento, allo scioglimento del Comitato stesso. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario che, entro tre mesi, provvede alla costituzione del nuovo Comitato Direttivo.
2. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.
3. Il socio, per essere ammesso all'esercizio venatorio nella Riserva, dovrà accettare incondizionatamente le disposizioni del presente Statuto.
4. Per quanto non sia espressamente previsto dallo Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile nonché le disposizioni previste dalla L. n. 157/1992, dalla L. R. n. 50/1993, dal Piano Faunistico-Venatorio 2021-2026 e dal Regolamento regionale per la gestione faunistica e la disciplina dell'attività venatoria nella Zona Faunistica delle Alpi.